



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

Via XX Settembre, 123 / A - 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PGF ROMA

Prot.n. 1783 Cod.id. 063BL Ind.cl. 5.7.14
Allegati: 1

00187 Roma, 31 DIC. 2009
POC: Cap. Cristiano FERORELLI (3 8449)
cristiano.ferorelli@esercito.difesa.it

OGGETTO: Direttiva sull'Istituto dello Straordinario e compensi connessi all'orario di lavoro - Ed.2003. 4^ Serie di Aggiunte e Varianti.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

- ~~~~~
- Seg. a. let. n. 705/063-BL/02.4 in data 28 maggio 2003 (non a tutti);
b. let. n. 1278/063-BL/02.4 in data 6 ottobre 2003 (non a tutti);
c. let. n. 263/063-BL/02.4 in data 02 marzo 2004;
d. let. n. 58-063BL-5.7.14 in data 20 gennaio 2006;
e. let. n. 1106-063BL-5.7.14 in data 07 settembre 2006.
- ~~~~~

Si comunica che la 4^ serie di Aggiunte e Varianti alla direttiva in oggetto, inoltrata con le lettere a seguito, è stata inviata per conoscenza agli indirizzi di posta elettronica indicati in Allegato "A".

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. D. Corrado DALZINI) t.a.
IL VICE CAPO REPARTO
Gen. R. Mauro SCACCIA

Allegato "A"
alla let. n. 1783 -063BL-5.7.14
in data 11.10.2009

ELENCO INDIRIZZI:

A	MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO DEL MINISTRO	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA (Ten. Col. Monaco 102 2632 – primo.cs2ute@smd.difesa.it)	<u>SEDE</u>
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DNA (PDC Ten. Col. Giosuè 103 3056 – r1u4s1@sgd.difesa.it)	<u>SEDE</u>
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	<u>SEDE</u>
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA (PDC T. V. Compagno 932 43379 – giovanni.compagno@marina.difesa.it)	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA (stataereo.ord@aeronautica.difesa.it – pasquale.izzo@aeronautica.difesa.it)	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI (PDC Ten. Col. Buda 934 84900 - cglegics@carabinieri.it)	<u>ROMA</u>
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE (ucts1@ispedifesa.difesa.it ; ucts2@ispedife.difesa.it ; carmelod.notarantonio@marina.difesa.it)	<u>SEDE</u>
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (PDC Col. Santorelli 1050440 – r4d15s0@persomil.difesa.it)	<u>ROMA</u>
	COCER ESERCITO (coceresercito@esercito.difesa.it ; maurizio.blasilli@esercito.difesa.it)	<u>SEDE</u>



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

DIRETTIVA SULL'ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO E COMPENSI CONNESSI ALL'ORARIO DI LAVORO

4[^] serie Aggiunte e Varianti

Sostituire:

- pag. VI, VII, 1, 2, 3, 6, 7, 11, 18, 19, 20, 22, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 49;
- All. "O", "X", "Z", "AA", "CC", "DD".

Sostituire, per la parte che interessa, All. "L", "M", "N".

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO

- A. Stralcio D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150
- B. Stralcio Legge 8 agosto 1990, n. 231
- C. Decreto del Ministro della Difesa del 25 settembre 1990
- D. Decreto del Ministro della Difesa del 04 dicembre 1990
- E. Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 192436 del 10 dicembre 1990
- F. Stralcio D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394
- G. Stralcio Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 505
- H. Stralcio D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255
- I. Stralcio Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n.198192 del 24 dicembre 1999 e Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 17 marzo 2005
- J. Stralcio D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139
- K. Stralcio Legge 29 marzo 2001, n. 86
- L. Stralcio Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e Legge 23 agosto 2004, n. 226
- M. Stralcio Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52
- N. Direttiva SEGREDIFESA ed. 2002 – 2003, come modificata dalle varianti 1, 2, 3 e 4
- O. Tabella misure orarie compenso per lavoro straordinario
- P. Registro delle presenze
- Q. Registro delle presenze del personale Dirigente
- R. Statino individuale riepilogativo mensile
- S. Statino riepilogativo mensile per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario
- T. Autorizzazione preventiva a prestazioni di lavoro straordinario
- U. Autorizzazione al superamento del monte – ore
- V. Scheda di rilevazione dei dati consuntivi per esigenze di F.A.
- W. Scheda di rilevazione dei dati consuntivi per concorsi forniti a titolo oneroso

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E D'IMPIEGO

- X.** Tabella compenso forfettario di guardia
- Y.** Atto dispositivo di attribuzione compenso forfettario di guardia
- Z.** Tabella compenso forfettario di impiego
- AA.** Concertazione economica 2002-2003 (D.P.R. 163/2002) e 2006-2007 (D.P.R. 171/2007)
- BB.** Elenco delle esercitazioni ed operazioni
- CC.** Scheda di rilevazione dei compensi corrisposti per concorsi forniti a titolo oneroso
- DD.** Scheda di rilevazione dei dati consuntivi di spesa per esigenze di F.A.

CAPITOLO PRIMO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO

- D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150
- Legge 8 agosto 1990, n. 231
- Decreto del Ministro della Difesa del 25 settembre 1990
- Decreto del Ministro della Difesa del 04 dicembre 1990
- Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 192436 del 10 dicembre 1990
- D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 505
- D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255
- Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 198192 del 24 dicembre 1999
- D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139
- Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215
- Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005 ed al biennio economico 2002 – 2003 (Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163)
- Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze Armate relativo al biennio economico 2004 – 2005 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302)
- Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 17 marzo 2005
- **Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52)**
- Normativa sull'Istituto dello Straordinario ed. 1998 e successive aggiunte e varianti;
- Direttiva sullo Straordinario ed. 1999 e successive aggiunte e varianti;

Per quanto attiene alla regolamentazione dell'orario di lavoro/servizio e alla disciplina dei servizi si rimanda alle seguenti pubblicazioni:

- SMD – G – 106 “Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio”, ed. 1973;
- SMD – G – 011 “Norme per la vita ed il servizio interno nelle installazioni militari”, ed.1992;
- SME – D.A.R. n. 2938 “Norme per la vita ed il servizio interno di caserma”, ed. 1998;

- SME – Op. n. 6314 “Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni” ed. 1984;
- SME – Sic. “Sicurezza delle installazioni militari – Servizi di vigilanza e di sorveglianza” ed. giugno 2000.

2. COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E COMPENSO FORFETTARIO D’IMPIEGO

- Legge 29 marzo 2001, n. 86
- D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163
- D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171
- D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52

CAPITOLO SECONDO

IL LAVORO STRAORDINARIO

1. GENERALITÀ

L'Istituto dello Straordinario nasce con l'introduzione dell'orario di lavoro per il personale militare (L. 231/90) che ha comportato il diritto al recupero compensativo, ovvero compenso in denaro, per le prestazioni rese in eccedenza a tale orario.

Il lavoro straordinario non può essere usato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e può essere svolto solo per soddisfare le esigenze volte al conseguimento dei fini istituzionali delle F.A. cui non si possa far fronte durante il normale orario delle attività giornaliere.

Il provvedimento di concertazione recato dal D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, modificando la forma prioritaria di remunerazione delle prestazioni straordinarie (art. 11, comma 3, del citato D.P.R. 163/2002) precedentemente prevista, ha stabilito che le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale possono essere pagate con il compenso per lavoro straordinario:

- nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti;
- tenuto conto delle esigenze di servizio.

Tale provvedimento ha inoltre previsto che, per le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite, il relativo recupero mediante riposo compensativo possa essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio¹.

La gestione dello straordinario poggia su tre concetti fondamentali:

- la **flessibilità** dell'orario di servizio;
- la **disponibilità** incondizionata al servizio da parte del personale;
- la **responsabilità** dei Comandanti di Corpo nella gestione operativa dell'Istituto.

¹ Art. 11, comma 3, D.P.R. 163/02.

4. TURNAZIONI

È considerato “turnista” il personale impiegato in un lavoro continuativo di 24 ore per 7 giorni alla settimana, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25.09.90.

Di norma a tali attività sono dedicate 5 persone organizzate in turni non superiori alle 12 ore consecutive, salvo casi particolari che comunque non dovranno eccedere le 24 ore consecutive e a condizione che la tipologia di servizio non pregiudichi, dato il prolungato impiego, le prestazioni professionali del personale impiegato.

Il suddetto sistema, che comporta un’attività settimanale pari a 33 ore e 36 minuti, è considerato autocompensante dei recuperi che spetterebbero al personale per le turnazioni notturne e/o festive.

Il provvedimento di concertazione recato dal D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (art. 11, comma 7) ha disposto, nei riguardi del personale impiegato in turni continuativi che si trovi a fruire del giorno di riposo settimanale o del giorno libero in coincidenza con una festività infrasettimanale, la concessione di un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le 4 settimane successive.

Le ore eccedenti l’orario autocompensante (es., numero di turnisti inferiore a 5 o personale ulteriormente impiegato in attività diversa) comportano il diritto al compenso per lavoro straordinario ovvero al recupero compensativo così come indicato nel successivo capitolo terzo. Analogamente, le ore carenti rispetto l’orario autocompensante (es., turni organizzati con più di 5 operatori) dovranno essere rese.

A tale personale compete un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore.

L’art. 4, comma 3, del D.P.R. 255/99 ha istituito l’indennità giornaliera di turno anche per il personale di cui al presente para. nella misura di lire 2.000 (€1,03) per ogni giorno di effettivo servizio, a decorrere dal 01.01.1999. Tale misura è stata incrementata di €1,60 a decorrere dal 1° luglio 2002³.

5. I SERVIZI

Per “servizi”, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia, **nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico**, che per l’espletamento non richiedono specifiche professionalità del personale⁴ e, pertanto, tutti vi possono concorrere a turno. Pertanto in tale casistica non vanno ricomprese le attività proprie di una specificata professionalità in quanto non si tratta di servizio vero e proprio

³ Art. 5, comma 6, D.P.R.163/2002.

⁴ Art. 9, comma 5, D.P.R. 163/2002 **come modificato dall’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 52/2009.**

bensì di prestazione atta a garantire la funzionalità di uno specifico settore⁵. Sono configurabili come "servizi" quelli espressamente indicati nella citata pub. 2938 "Norme per la vita ed il servizio interno di caserma" che, peraltro, non fornisce un elenco esaustivo degli stessi, ma ne delinea i criteri generali e l'architettura di base, lasciando ai Comandanti una fascia di discrezionalità sufficientemente ampia, ma dai confini ben definiti, per poter adattare i servizi alle diverse realtà. Non sono configurabili come "servizi" quelli comandati per esigenze locali e/o contingenti di un singolo Ente/reparto.

I servizi si distinguono nelle seguenti categorie:

- territoriali (di presidio): comprendono tutti quelli intesi a soddisfare le esigenze di carattere territoriale riconducibili, ad esempio, alle guardie ai depositi isolati, alle cerimonie/manifestazioni (picchetti, rappresentanze, ecc.), nonché alla vigilanza del personale in libera uscita (Ufficiale di vigilanza in città, ronda);
- di caserma: riguardano la componente dedicata eminentemente all'attività di controllo (Ufficiale di Ispezione⁶, Ufficiale di Picchetto) ed una dedicata specificatamente alla vigilanza/sorveglianza (guardia). Sono inoltre da annoverare in tale casistica i servizi per la funzionalità dei reparti (es. Ufficiale di servizio al rgt./btg. aut., Sottufficiale di giornata a livello di cp./btr./sqd., ecc.)⁷;
- reperibilità: come definito nel successivo para.6.

La normativa attuale ha introdotto la remunerazione 1 a 1 della prestazione, oltre al recupero della giornata festiva/non lavorativa qualora il servizio sia stato prestato nelle predette giornate, con la concessione di recuperi compensativi⁸ o con il compenso forfettario di guardia⁹ come più avanti specificato. In nessun caso i servizi di cui sopra potranno essere remunerati con il compenso per lavoro straordinario.

6. **REPERIBILITÀ**

La reperibilità è l'obbligo a raggiungere l'installazione militare entro un tempo massimo di due ore.

⁵ In tali casi rientrano, ad esempio, le prestazioni rese nel settore del vettovagliamento, rifornimento carbolubrificanti, personale medico e veterinario, ecc..

⁶ La seconda serie di aggiunte e varianti alla Pub.2938 "Norme per la vita ed il servizio interno di caserma" ed.1998 prevede che lo stesso sia considerato nella posizione di **reperibilità** durante le ore non di servizio, pertanto si applicano le disposizioni di cui al successivo para.6.

⁷ Laddove la presenza in caserma venga sostituita dalla reperibilità valgono le stesse disposizioni previste nella nota 6.

⁸ Ribadito dall'art. 11, comma 2, del D.P.R.163/2002.

⁹ L'Alta Valenza Operativa (art. 9, comma 2, D.P.R. 139/2001) è stata sostituita, dal 1° gennaio 2003, dal compenso forfettario di guardia previsto dall'art. 9 del D.P.R. 163/2002.

CAPITOLO TERZO

FORME DI REMUNERAZIONE

1. IL COMPENSO IN DENARO

a. Natura del Compenso

Il compenso in denaro delle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale è da considerarsi quale forma di remunerazione prioritaria rispetto al recupero compensativo.

In applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 52/2009 relativo alla concertazione 2006 – 2007, le prestazioni di lavoro straordinario, possono essere pagate con il compenso per lavoro straordinario.

A tal fine, si rammenta che per procedere alla corresponsione del compenso in denaro è necessario che:

- sia stata resa la prestazione straordinaria;
- esistano le disponibilità finanziarie;
- non si superi il monte-ore annuo retribuibile.

Il D.P.R. 163/2002 (art. 4) ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'art. 5 del D.P.R. 150/87, fissando le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario. Gli importi in vigore sono riportati in **Allegato O**.

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti compensi si precisa che:

- **l'importo feriale** compete per le ore prestate tutti i giorni feriali, ivi incluso il sabato, dalle ore 06.00 alle 22.00;
- **l'importo festivo o notturno** compete rispettivamente per le prestazioni rese dalle 06.00 alle 22.00 dei giorni festivi e per quelle comprese dalle 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo dei giorni feriali, incluso il sabato;
- **l'importo festivo notturno** è attribuito per le prestazioni rese dalle 24.00 alle 06.00, nonché dalle 22.00 alle 24.00 di tutti i giorni festivi.

Sugli importi lordi gravano le ritenute previdenziali, assistenziali e l'I.R.Pe.F. secondo le modalità determinate dalle disposizioni emanate in materia da PERSOMIL.

decurtazione del trattamento economico secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

I recuperi compensativi possono essere disposti solo dal Comandante di Corpo e fruiti esclusivamente in giornate lavorative, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. A tal fine il sabato non è considerato lavorativo presso quegli Enti/Reparti il cui orario settimanale è articolato su 5 giorni.

Pertanto, ai fini contabili, laddove il recupero compensativo venga trasformato in giornate libere dal servizio, le ore da scalare dal credito maturato sono da riportare alla giornata lavorativa in cui è fruito il recupero (es. venerdì 4 ore).

In proposito tanto la fruizione dei recuperi compensativi quanto la resa di ore lavorative devono essere annotate sul Registro delle Licenze e sullo Statino individuale riepilogativo mensile (cfr. capitolo quinto).

c. Personale in ferma.

Al personale volontario in ferma breve con più di 12 mesi di servizio e in ferma prefissata quadriennale compete un recupero pari ad un terzo dell'eccedenza lavorativa prestata (rispetto alle 36 ore settimanali).

Per quanto concerne invece i servizi armati e non, a seguito dell'eliminazione della forfettizzazione e della differenziazione degli stessi, i Volontari in ferma breve con più di dodici mesi di servizio e in ferma prefissata quadriennale sono destinatari delle disposizioni previste per il personale in servizio permanente.

I “mesi di servizio” per l'attribuzione del recupero compensativo devono essere computati con riferimento alla decorrenza giuridica della nomina dei Volontari in ferma breve e in ferma prefissata nella categoria di appartenenza, a nulla rilevando gli eventuali periodi di servizio precedentemente prestati. In aggiunta al recupero compensativo come sopra definito, ai Volontari in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 (€ 103,29) volta a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio. La corresponsione di tale indennità cessa dalla data di attribuzione ai Volontari in rafferma biennale del parametro stipendiale e degli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei VSP¹³.

Si richiama l'attenzione dei Comandanti a tutti i livelli sulla necessità che gli Ufficiali ausiliari (art. 21, D.Lgs. n. 215/2001), i Volontari in ferma breve con più di 12 mesi di

¹³ Art. 15, comma 3, D.Lgs 215/01 e art. 15, comma 1 e **2**, Legge n. 226/04.

servizio e i Volontari in ferma prefissata quadriennale siano posti in congedo senza alcuna pendenza, per evitare l'insorgere di eventuali contenziosi con l'A.D..

Nessun recupero compensativo compete ai **Volontari in ferma breve con meno di 12 mesi di servizio ed ai Volontari in ferma prefissata annuale**, ad eccezione dei recuperi psicofisici non di natura retributiva.

d. Termine di fruizione

L'art. 10, comma 7, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.394 ha assoggettato la fruizione dei recuperi compensativi alla normativa della licenza ordinaria.

Ciò comporta che il recupero compensativo deve essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni di lavoro straordinario, tenendo presenti le richieste del personale **da formularsi entro il termine stabilito dall'Amministrazione** e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio¹⁴.

Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate per esigenze di servizio sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili.

Sarà cura dei Comandanti di Corpo assicurare che i termini di cui sopra siano rispettati, anche in considerazione che i recuperi compensativi, così come la licenza ordinaria, sono diritti irrinunciabili (art. 12, comma 7, D.P.R. 394/95). Peraltro si precisa che la licenza ordinaria non è monetizzabile fatti salvo i casi di pagamento sostitutivi espressamente previsti dalla norma¹⁵.

e. Recupero della giornata festiva/feriale non lavorativa

“Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale” (art. 11 D.P.R. 394/95).

Il personale impiegato in giornata festiva ha diritto, oltre al recupero o compenso in denaro per le ore di lavoro rese, al recupero dell'intera giornata festiva, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione (servizi armati e non o comune attività lavorativa).

Il personale impiegato in giornata feriale non lavorativa (sabato, nei casi di orario di lavoro articolato su cinque giornate) ha diritto al recupero o compenso in denaro per le ore di lavoro rese e, solo se impiegato per servizi armati e non, al recupero dell'intera giornata feriale non lavorativa.

¹⁴ **Art. 14, comma 3, D.P.R. n. 52/2009.**

¹⁵ Art. 11 D.P.R. 255/1999 (decesso, cessazione dal servizio per infermità e art. 14, comma 14, D.P.R. 395/1995).

Il recupero della festività/giornata non lavorativa compete a chi inizia il turno nelle predette giornate¹⁶.

Il recupero della festività, salvo casi eccezionali derivanti da particolari condizioni d'impiego, deve essere disposto immediatamente dopo il termine del servizio, configurandosi prevalentemente quale recupero psicofisico dell'attività svolta.

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro **8,00** a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero¹⁷.

Tale indennità va corrisposta per intero (a prescindere dal tempo d'impiego) in casi particolari debitamente documentati e non per attività programmate.

È cumulabile con gli emolumenti previsti in caso di servizi svolti in giornate festive e prefestive e con il compenso per lavoro straordinario (per le ore effettivamente svolte).

2. ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE

Compenso forfettario di guardia e di impiego - art. 9 del D.P.R. 163/2002 - (vds. capitolo sesto) a decorrere dal 1° gennaio 2003.

¹⁶ Direttiva di Segredifesa 3^a Ed., para. 4, lett. a).

¹⁷ **Art. 14, comma 9, D.P.R. 52/2009.**

La normativa attuale ha previsto il pagamento delle ore di viaggio, quando effettuate in eccedenza all'orario giornaliero, con una maggiorazione dell'indennità di missione di €6,00 per ogni ora¹⁸, non cumulabili con il compenso straordinario.

Qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore (art. 14, comma 5, D.P.R. 52/2009).

d. Personale comandato presso altri Enti/reparti

L'impiego di personale in forza ad altro Ente/reparto deve essere, di massima, contenuto nell'arco dell'orario di lavoro normale (36 ore settimanali).

Qualora esigenze di servizio richiedano l'effettuazione di prestazioni straordinarie si dispone quanto segue:

- lo straordinario deve essere ordinato dal Comandante che impiega il personale solo dopo aver ottenuto formale assenso dal Comandante dell'Ente/reparto di provenienza del personale (la procedura può essere derogata solo in presenza di urgenti esigenze, fermo restando l'obbligo di acquisire a posteriori il suddetto assenso);
- la certificazione delle prestazioni straordinarie è a cura dell'Ente/reparto che impiega il personale;
- il pagamento del compenso è effettuato dall'Ente/reparto di provenienza del personale;
- la relativa spesa è a carico dell'Ente/reparto nel cui interesse la prestazione è stata svolta.

2. PERSONALE IMPIEGATO IN INCARICHI PARTICOLARI

d. Servizio di capo-macchina ed altri assimilabili.

L'incarico di capo-macchina può derivare da due circostanze:

- per "stato giuridico": è il caso dell'U/SU più alto in grado/anziano trasportato su un automezzo militare;
- per "ordine di servizio": è il caso dell'U/SU comandato al servizio di capo-macchina in particolari condizioni operative, addestrative o logistiche.

Nel primo caso non compete il compenso per lavoro straordinario in quanto la posizione dell'U/SU è passiva dal punto di vista lavorativo (spesso, anzi, il personale sta fruendo di un servizio gratuito dell'Amministrazione per il trasporto da e per la sede di servizio).

¹⁸ Art. 6, comma 3, D.P.R. 255/99 come modificato dall'art. 7, comma 5, D.P.R. 163/2002.

3. ASPETTI FINANZIARI

Per consentire la corresponsione in denaro dei compensi per lavoro straordinario, la Legge 231/90 (articolo 19, comma 3), ha istituito un apposito capitolo di bilancio nello Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa. A seguito della riconfigurazione di bilancio i capitoli su cui viene periferizzata la spesa per il pagamento del compenso per lavoro straordinario e relativi oneri per il personale dell'Esercito in servizio in Enti/Reparti dell'Esercito sono:

- **4192 art. 1** = compenso per prestazioni straordinarie - componente netta;
- **4192 art. 2** = compenso per prestazioni straordinarie - imposta sulle retribuzioni;
- **4203 art. 2** = IRAP sulle competenze accessorie.

La gestione finanziaria dei capitoli interessanti il compenso per lavoro straordinario è di competenza dello Stato Maggiore dell'Esercito – Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria – Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica (Organo Programmatore).

La gestione tecnico-amministrativa è affidata al Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano”.

In casi particolari possono essere rese disponibili allo SME quote del capitolo attestato sul Centro di Responsabilità Amministrativa “Segredifesa”.

In tali casi i capitoli su cui viene periferizzata la spesa, per il pagamento del compenso per lavoro straordinario e relativi oneri per il personale dell'Esercito ed in servizio presso Enti/Reparti dell'Esercito, sono:

- **1209 art. 1** = compenso per prestazioni straordinarie - componente netta;
- **1209 art. 2** = compenso per prestazioni straordinarie - imposta sulle retribuzioni;
- **1214 art. 2** = IRAP sulle competenze accessorie.

Tutte le assegnazioni (sia ordinarie che straordinarie) effettuate a favore degli Enti/Reparti della F.A.:

- comprendono: i fondi necessari al pagamento delle ritenute fiscali (I.R.Pe.F.) ed assistenziali (IRAP);
- non comprendono: i fondi necessari ai versamenti I.N.P.D.A.P. (sia quelli a carico del lavoratore che dell'Amministrazione) i quali rimangono "allocati" sul C.R.A. "Esercito Italiano" per il successivo versamento al citato Istituto Nazionale di Previdenza.

a. Soggetti e competenze

Il controllo e l'impiego operativo dei fondi stanziati per il compenso per lavoro straordinario sono di competenza dello Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria che, pertanto, provvede a:

- programmare lo stanziamento sui predetti capitoli per ciascun esercizio finanziario;
- effettuare le assegnazioni annuali a favore degli Enti dipendenti;
- concedere, in via eccezionale, i finanziamenti integrativi;
- controllare l'andamento della spesa.

I Centri di Programmazione sono:

- il Comando delle Forze Operative Terrestri;
- il **Comando** Logistico dell'Esercito;
- **il Comando delle Scuole dell'Esercito;**
- l'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito;
- **il Comando Stato Maggiore Esercito.**

L'Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica dello SME, fungerà da Centro di Programmazione per i Reparti e Uffici dello SME, nonché per il Centro Servizi Informatici dell'Esercito **ed il Comando Logistico dell'Esercito (limitatamente a SM e Dipartimenti).**

b. Procedure

Le procedure per la gestione finanziaria dei capitoli di bilancio interessati alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, sono state unificate dall'adozione, in ambito F.A., del SIEFIN.

Al fine di integrare il controllo della spesa, entro le date di seguito indicate i Centri di Programmazione dovranno inviare i dati consuntivi di spesa dell'anno finanziario precedente, avvalendosi dei prospetti riportati agli **Allegati "V" e "W"**:

- **entro il 20 febbraio**: straordinario effettuato per concorsi a titolo “oneroso” a favore di altre Amministrazioni.
- **entro il 30 aprile**: straordinario effettuato per esigenze istituzionali di F.A.;

Presso lo SME-RPGF sarà creata annualmente una “riserva centrale” necessaria alle esigenze degli Enti/reparti finanziati direttamente dallo SME, nonché per fronteggiare attività di portata generale ed eccezionale. **È VIETATA, salvo casi espressamente autorizzati da SME-RPGF, la costituzione di ogni altra riserva.**

Le richieste di assegnazioni integrative sono da considerare un evento eccezionale connesso ad esigenze assolutamente imprevedibili e, pertanto, non inseribili nella programmazione finanziaria del richiedente.

In tal senso, lo SME-RPGF prenderà in considerazione solo richieste validate dai Centri di Programmazione ed indicanti la specifica esigenza da soddisfare.

Sulle assegnazioni ordinarie concesse dovranno gravare, qualora non diversamente stabilito caso per caso, tutte le spese sostenute per la corresponsione del citato compenso per attività concorsuali svolte a favore di altre Amministrazioni.

In considerazione dell'estrema “sensibilità” e “delicatezza” della materia, oltre che della notevole incidenza degli oneri per lo straordinario sul bilancio della Forza Armata, i responsabili a tutti i livelli devono attuare ogni accorgimento ritenuto idoneo a contenere la spesa, a realizzare il miglior rapporto costo/efficacia ed a rispettare le fasi di programmazione e gestione delle risorse. In tale ottica è assolutamente da evitare qualsiasi forma di distribuzione “a pioggia” del citato compenso.

c. Organi della Giustizia Militare

Relativamente agli **Organi della Giustizia Militare**, cui l'Esercito fornisce il relativo personale di supporto, la programmazione delle esigenze e la comunicazione dei dati consuntivi di spesa dovrà pervenire secondo le modalità indicate nella presente direttiva. Nella considerazione che tali esigenze sono da considerarsi **straordinarie** **il Comando delle Forze Operative Terrestri ed il Comando della Capitale fungeranno da Centri di Programmazione per le aree di rispettiva competenza e, pertanto, provvederanno** a raccogliere tutte le

CAPITOLO SESTO

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E D'IMPIEGO

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 29 marzo 2001, n. 86 “Disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: “Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2005”;
- Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171: “Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52: “Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”.

Limitatamente alla disciplina dei servizi, inoltre, si rimanda alle seguenti pubblicazioni:

- SME – DAR n. 2938 “Norme per la vita ed il servizio interno di caserma” Ed. 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- SME – OP. n. 6314 “Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni” Ed. 1984” e successive modificazioni ed integrazioni;
- SME – SIC “Sicurezza delle infrastrutture militari- servizi di vigilanza e di sorveglianza” Ed. giugno 2000” e successive modificazioni ed integrazioni.

2. COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

Il provvedimento di concertazione recato dal D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ha introdotto il compenso forfettario di guardia nei riguardi del personale

militare non dirigente²² impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore che non possa fruire dei recuperi compensativi, in alternativa:

- per imprescindibili esigenze funzionali;
- prima del trasferimento ad altro ente.

Tale compenso forfettario è articolato nelle misure giornaliere riportate in Allegato X, per ogni 8 ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. Il citato compenso non potrà essere corrisposto per la giornata lavorativa da destinare al riposo psicofisico e per il recupero della festività/giornata non lavorativa.

A decorrere dalla stessa data (1° gennaio 2003) viene disapplicata la precedente disposizione che prevedeva la corresponsione del compenso di alta valenza operativa nei riguardi del personale impiegato nei citati servizi armati e non, in luogo delle giornate di recupero compensativo, al quale non fosse possibile concedere tali recuperi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali²³.

Il citato compenso forfettario di guardia sarà corrisposto nei riguardi del personale impiegato nei servizi armati e non, che si identificano nei servizi presidiari, di caserma e di guardia **nonché in tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico**²⁴, di durata pari o superiore alle 24 ore.

In aderenza alle linee d'indirizzo dello Stato Maggiore della Difesa in materia, per tali servizi, si procederà:

- preliminarmente, alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato **oltre il normale orario di lavoro** ed al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate (art. 11, comma 2, D.P.R. 163/02);
- successivamente, qualora il personale non possa fruire dei citati recuperi compensativi, verrà corrisposto il compenso forfettario di guardia, per ogni 8 ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero, garantendo, nell'ambito dei recuperi maturati, una giornata lavorativa di riposo psicofisico (8 ore). Invece, per i servizi prestati in giornata festiva/non lavorativa, al personale cui sarà corrisposto il compenso forfettario di guardia (per 24 ore competono massimo tre giornate di compenso forfettario di guardia) compete, in aggiunta, una giornata

²²Esclusi i volontari in ferma prefissata, i volontari in ferma breve, i volontari in ferma annuale ed i militari di leva. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il citato compenso può essere attribuito anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale (art. 9, comma 4, D.P.R. n. 171/2007) e, per estensione, ai VFB con più di dodici mesi di servizio (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 215/2001).

²³Prevista dall'articolo 29, comma 4, del D.Lgs. n. 215/2001.

²⁴Per il cui espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale, ai sensi dell'articolo **13, comma 1**, del D.P.R. 52/2009.

lavorativa di riposo psicofisico oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuato nelle predette giornate (art. 9, comma 4, D.P.R. 163/2002).

Pertanto, per quanto attiene ai servizi armati e non, il recupero compensativo è confermato come forma prioritaria di remunerazione (“prima si recupera e poi si paga”).

Il compenso forfettario di guardia **non è cumulabile con:**

- **il compenso per lavoro straordinario;**
- **il recupero compensativo²⁵;**
- **l’indennità di missione all’estero;**
- **i trattamenti economici previsti per il personale impiegato all’estero ai sensi delle leggi n. 642/1961, n. 1114/1962 e n. 838/1973;**
- **il compenso forfettario d’impiego.**

Risulta, invece, **cumulabile con:**

- **l’indennità onnicomprensiva concessa in occasione di interventi al servizio della collettività, salvo che non sia diversamente disposto dai provvedimenti normativi autorizzativi degli interventi delle F.A.;**
- **l’indennità di ordine pubblico;**
- **l’indennità di missione in territorio nazionale;**
- **le indennità di impiego operativo fondamentali (es. indennità di impiego operativo di campagna, per truppe alpine, di “supercampagna”, di aeronavigazione, ecc.);**
- **le indennità operative supplementari (di marcia, per truppe da sbarco, per unità anfibe, incursori, di comando, per pronto intervento aereo, ecc.).**

La corresponsione del compenso in parola dovrà essere disposto secondo la modulistica in **Allegato Y**.

3. COMPENSO FORFETTARIO D’IMPIEGO

Il compenso forfettario d’impiego rappresenta una delle principali novità introdotte dal **D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163**.

Tale compenso è stato istituito per il personale impegnato in esercitazioni od operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro (**per non più di dodici ore giornaliere**, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo), che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore, con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione.

²⁵ In quanto è ad esso sostitutivo.

Il citato compenso è corrisposto al personale militare in servizio permanente non dirigente e, a decorrere dal 1° gennaio 2008, al personale volontario in ferma quadriennale (art. 9, comma 4, D.P.R. n. 171/2007) e, per estensione, ai VFB con più di dodici mesi di servizio (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 215/2001), in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, nelle misure giornaliere riportate nell'**Allegato Z** e fino ad un **massimo di 120 giorni l'anno**.

Tale norma introduce un principio di **deroga all'articolazione del normale orario di lavoro o delle attività giornaliere**, qualora si verificano le citate particolari condizioni di impiego. Infatti, il personale non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti. Ciò significa che, durante tali fasi non vanno conteggiate le ore effettivamente prestate e che gli orari settimanale e giornaliero possono essere opportunamente articolati dal Comandante responsabile, con la massima flessibilità e libertà d'azione (nei limiti sopraccitati), in funzione delle attività da svolgere, garantendo al personale il reintegro delle energie psicofisiche spese e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo e fermo restando il diritto al recupero della giornata festiva, qualora l'attività sia svolta in tale giornata.

Il compenso forfettario d'impiego **non è cumulabile con:**

- **il compenso per lavoro straordinario ed il recupero compensativo²⁶;**
- **l'indennità di missione all'estero;**
- **i trattamenti economici previsti per il personale impiegato all'estero ai sensi delle leggi n. 642/1961, n. 1114/1962 e n. 838/1973;**
- **il compenso forfettario di guardia.**

Risulta, invece, **cumulabile con:**

- **l'indennità onnicomprensiva concessa in occasione di interventi al servizio della collettività, salvo che non sia diversamente disposto dai provvedimenti normativi autorizzativi degli interventi delle F.A.;**
- **l'indennità di ordine pubblico;**
- **l'indennità di missione in territorio nazionale;**
- **le indennità di impiego operativo fondamentali (es. indennità di impiego operativo di campagna, per truppe alpine, di "supercampagna", di aeronavigazione, ecc.)**
- **le indennità operative supplementari (di marcia, per truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori, di comando, per pronto intervento aereo, ecc.).**

In merito all'obbligo di assicurare la disponibilità nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, si osserva che la citata area di esercitazione si identifica con la **località ove è**

²⁶ In quanto è ad essi sostitutivo.

ubicata l'unità operativa qualora le attività addestrative/operative si svolgano nella **sede di servizio**. Invece, nel caso in cui le **attività addestrative** vengano condotte **fuori sede**, l'area di esercitazione deve essere chiaramente indicata nei documenti previsti (ordine d'operazione, pacchetti d'ordine, documento di esercitazione, programmi addestrativi, ecc.) e definita dal Comandante, al fine dell'identificazione del diritto a percepire il citato compenso²⁷.

In ogni caso, il compenso forfettario di impiego non può essere corrisposto al personale che fruisce il recupero psicofisico presso la propria abitazione.

Inoltre, tenuto conto della natura del compenso forfettario di impiego che è giornaliero, non frazionabile e da corrispondere per l'intera giornata calendariale, qualora l'inizio/termine dell'attività non coincida con l'inizio/termine del giorno calendariale, il maggiore impegno del personale in tali giornate deve essere remunerato con lo straordinario/recupero compensativo.

Nell'**Allegato BB** sono riportate le tipologie di attività addestrative ed operative per le quali può essere corrisposto il compenso forfettario di impiego.

4. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per consentire la corresponsione in denaro dei compensi forfettari di guardia e d'impiego, sono interessati i seguenti capitoli di bilancio dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa:

- **1209 art. 5** = componente netta;
- **1209 art. 2** = imposta sulle retribuzioni;
- **1214 art. 2** = IRAP sulle competenze accessorie.

La gestione finanziaria del capitolo risale allo Stato Maggiore della Difesa che è Ente Programmatore e che, pertanto, provvede, con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, alla ripartizione del relativo stanziamento tra gli Stati Maggiori di F.A..

La gestione tecnico-amministrativa è affidata al Centro di Responsabilità Amministrativa "Segretariato Generale della Difesa".

Lo Stato Maggiore dell'Esercito – Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria – Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica, sulla base della quota resa disponibile, provvede ad assegnare i fondi per il soddisfacimento delle esigenze dei Comandi dipendenti.

Tutte le assegnazioni (sia ordinarie che straordinarie) effettuate a favore degli Enti/Reparti della F.A.:

²⁷ In quanto la norma ha previsto l'obbligo della disponibilità nell'ambito dell'unità operativa o dell'area di esercitazione (art. 9, comma 7 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163).

- comprendono: i fondi necessari al pagamento delle ritenute fiscali (I.R.Pe.F.) ed assistenziali (IRAP);
- non comprendono: i fondi necessari ai versamenti I.N.P.D.A.P. (sia quelli a carico del lavoratore che dell'Amministrazione) i quali rimangono "allocati" sul C.R.A. "Segretario Generale della Difesa" per il successivo versamento al citato Istituto Nazionale di Previdenza.

a. Soggetti e competenze

Il controllo dei fondi stanziati per il pagamento delle indennità in parola competono allo Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria che, pertanto, provvede a:

- effettuare le assegnazioni annuali a favore degli Enti dipendenti;
- concedere, in via eccezionale, i finanziamenti integrativi;
- controllare l'andamento della spesa.

I Centri di Programmazione sono:

- il Comando delle Forze Operative Terrestri;
- il Comando Logistico dell'Esercito;
- il Comando delle Scuole dell'Esercito;
- l'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito;
- il Comando Stato Maggiore Esercito.

L'Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica dello SME, fungerà da Centro di Programmazione per i Reparti e Uffici dello SME, nonché per il Centro Servizi Informatici dell'Esercito ed il Comando Logistico dell'Esercito (limitatamente a SM e Dipartimenti).

CAPITOLO SETTIMO

ESEMPI PRATICI

Si precisa che gli esempi che seguono non costituiscono schemi rigidi e precostituiti di applicazione della norma, ma solo indicazioni utili a comprendere il senso delle disposizioni impartite con la presente direttiva.

1.PRESTAZIONI LAVORATIVE

Esempio n. 1: Attività lavorativa prestata in giornata feriale dal lunedì al giovedì (orario articolato su cinque giornate lavorative).

Prestazione lavorativa obbligatoria:	8 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08,00 – 18,30:	10 ore;
Differenza a credito del personale:	2 ore;
Compenso spettante:	2 ore;
(2 ore a tariffa feriale diurna, ovvero recupero compensativo pari a 2 ore).	

Esempio n. 2: Attività lavorativa prestata in giornata non lavorativa (orario articolato su cinque giornate lavorative).

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08,00 – 12,00:	4 ore;
Differenza a credito del personale:	4 ore;
Compenso spettante:	4 ore;
(4 ore a tariffa feriale diurna, ovvero recupero compensativo pari a 4 ore).	

Esempio n. 3: Attività lavorativa prestata in giornata festiva.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08,00 – 12,00:	4 ore;
Differenza a credito del personale:	4 ore;
Recupero della festività:	1 giornata di riposo;

3. COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

Esempio n. 1: LEZIONIDI TIRO.

La 2^a compagnia del 50^o reggimento, di stanza a Bologna, per lo svolgimento delle lezioni di tiro con armi portatili è stata impegnata:

- il lunedì 17 giugno dalle ore 08,00 alle ore 18,00 per approntare armi/mezzi/materiali (attività condotta in sede);
- il martedì 18 giugno dalle ore 08,00 alle ore 19,00 per lo svolgimento dell'attività a fuoco presso il poligono di Foce Reno (RA);
- il mercoledì 19 giugno dalle ore 08,00 alle ore 12,00 per il riordino armi/mezzi/materiali (attività condotta in sede). **Dopo le ore 12,00 riprendono le normali attività fino alle 16,30.**

L'attività può essere remunerata con il COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO, poiché:

- il personale è stato impegnato in un'esercitazione;
- l'attività è caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro;
- si è protratta senza soluzione di continuità per più 48 ore (52 ore: dalle ore 08,00 del 17 giugno alle ore 12,00 del 19 giugno);
- il personale è rimasto disponibile nell'area di esercitazione, che si identificava, nel caso specifico, con la città di Bologna, visto che le attività dei giorni 17 e 19 giugno sono state effettuate presso la sede di servizio e che al termine dell'attività condotta il giorno 18 presso il poligono era previsto il rientro in sede.

Al personale così impiegato competono **1,5 ore a tariffa feriale diurna ovvero recupero compensativo pari a 1,5 ore per il lunedì ed una giornata di compenso forfettario di impiego per il martedì**, oltre le ulteriori indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità.

Esempio n. 2: SCUOLA TIRO MORTAI

La compagnia mortai del 26^o reggimento, di stanza a Cuneo, per lo svolgimento della Scuola tiro mortai è stata impegnata:

- lunedì 15 e martedì 16 aprile per l'approntamento di armi/mezzi/materiali dalle ore 08,00 alle ore 18,00 (attività condotta in sede);

- da mercoledì 17 aprile a lunedì 22 aprile presso il poligono di Col Maurin (CN) dove ha svolto il seguente programma:

- mercoledì 17 aprile
trasferimento e sistemazione logistica dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
- giovedì 18 aprile
sistemazione logistica e ricognizioni dalle ore 09,00 alle ore 20,00 (orario di servizio modificato in relazione alle esigenze addestrative del reparto);
- venerdì 19 aprile
addestramento dalle ore 08,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 23,00;
- sabato 20 aprile
addestramento dalle ore 10,00 alle ore 14,00;
- domenica 21 aprile
alzabandiera e azione morale dalle ore 08,00 alle ore 09,00;
- lunedì 22 aprile
scuola tiro mortai dalle ore 06,00 alle ore 16,00;
- martedì 23 aprile
attività logistiche dalle ore 08,00 alle ore 17,00;
- mercoledì 24 aprile
partenza e rientro in sede dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e normale attività fino alle 16,30.

L'attività può essere remunerata con il **COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO**, poiché:

- il personale è stato impegnato in un'esercitazione;
- l'attività è caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro;
- si è protratta senza soluzione di continuità per più di 48 ore (220 ore: dalle ore 08,00 del 15 aprile alle ore 12,00 del 24 aprile);
- il personale è rimasto disponibile nell'area di esercitazione, che si identificava, nel caso specifico, con la città di Cuneo nelle giornate 15 e 16 (il personale non ha fruito il recupero psicofisico presso la propria abitazione) e con l'accantonamento presso il poligono di Col Maurin dal 17 al 23 aprile.

Al personale così impiegato competono 1,5 ore a tariffa feriale diurna ovvero recupero compensativo pari a 1,5 ore per lunedì 15 e 8 giorni di compenso forfettario di impiego di cui due a tariffa festiva, oltre le ulteriori indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità, nonché il recupero della festività (domenica 21 aprile).

Esempio n. 3: OPERAZIONE “GRANDE EVENTO”

Nel mese di settembre il 7° rgt. è stato impiegato in attività di ordine pubblico in concorso alle Autorità di PS dalle ore 08,00 di sabato 14 alle 20,00 del lunedì 30 settembre.

L'attività può essere remunerata con il **COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO**, poiché:

- il personale è stato impiegato per una operazione (ordine pubblico);
- l'attività è caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro;
- si è protratta senza soluzione di continuità oltre le 48 ore;
- il personale è rimasto disponibile nell'ambito dell'unità operativa e **non ha fruito il recupero psicofisico presso la propria abitazione.**

Al personale così impiegato **compete il compenso per lavoro straordinario ovvero recupero compensativo per il maggior impiego nella giornata iniziale e finale dell'operazione, 15** giorni di compenso forfettario di impiego di cui **5** a tariffa festiva, oltre le ulteriori indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità, **nonché il recupero delle festività.**

Esempio n. 4: ESERCITAZIONE “BALATON”

Per lo svolgimento dell'esercitazione “Balaton” sono state impegnate le seguenti Unità/nuclei:

- un nucleo dello Stato Maggiore dell'Esercito da lunedì 6 maggio a martedì 14 maggio dalle ore 08,00 alle ore 19,00 per l'emanazione dell'“Exercise specification”;
- il COMFOTER da martedì 4 giugno a venerdì 14 giugno dalle ore 08,00 alle ore 18,30 per l'emanazione dell'“Exercise Planning Instructions”;
- il Comando Brigata da lunedì 2 settembre a lunedì 16 settembre dalle ore 08,00 alle ore 19,00 per l'emanazione dell'Ordine di Operazione;
- la Brigata Bersaglieri “Garibaldi” **dalle ore 08,00 del 27 alle 24,00 del 30 settembre per approntamento in sede dell'esercitazione (il personale non ha fruito il recupero psicofisico presso la propria abitazione),** dal 1° al 30 ottobre per lo svolgimento dell'Esercitazione in Ungheria.

L'attività svolta dal nucleo dello SME, dal COMFOTER e dal Comando Brigata Bersaglieri “Garibaldi” **non può** essere remunerata con il **COMPENSO**

FORFETTARIO DI IMPIEGO poiché, nonostante l'attività sia caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro e si è protratta senza soluzione di continuità oltre le 48 ore, il personale ha fruito il recupero psicofisico presso la propria abitazione.

Al citato personale spetta il compenso per lavoro straordinario ovvero recupero compensativo per il maggiore impiego nelle giornate indicate.

Al personale della Brigata Bersaglieri "Garibaldi" compete:

- per la fase di approntamento, il compenso per lavoro straordinario ovvero il recupero compensativo per il maggior impiego nella giornata iniziale, 3 giorni di compenso forfettario di impiego di cui 2 a tariffa festiva, oltre le indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità, nonché il recupero della festività;
- per l'esercitazione, 30 giorni di indennità di missione all'estero.

D. Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 (1).

(1) come modificato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197, pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005, n. 22, S.G. e dal D. Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275, pubblicato nella G.U. 6 novembre 2006, n. 258, S.G..

1. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto ove non espressamente previsto.

2. Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:

- a) dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
- b) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
- c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
- d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Volontari in ferma prefissata.

1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.

3. Le categorie, le specialità, le specializzazioni, nonché gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado è conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

5. Lo stato di volontario in ferma prefissata è costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto.

6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti:

- a) servizio;
- b) congedo illimitato;

c) congedo assoluto.

7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.

7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonché in favore dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.

12-bis. Volontari in ferma prefissata in servizio.

1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) servizio effettivo;

b) sospensione precauzionale dal servizio.

2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'accertamento è effettuato con le modalità stabilite da ciascuna Forza armata.

3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.

4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata è diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilità persiste, il militare è prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, può autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio.

6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.

6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo può autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, ovvero in località vicinore, a pernottare presso il citato domicilio.

7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito.

8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.

12-ter. Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi.

1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attività di carattere personale, ancorché disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attività di lavoro giornaliera effettivamente svolta.

5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennità, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.

7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.

8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di reparto o di unità navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.

9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:

- a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;
- b) permessi speciali notturni;
- c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.

12-quater. Licenza ordinaria.

1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la seguente:

- a) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:
 - 1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
 - 2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
 - 3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;

Legge 23 agosto 2004, n. 226 (1).

(1) pubblicata nella G.U. 31 agosto 2004, n. 204, S.G..

Art. 15. Trattamento economico.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psicofisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, e' corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Art. 15. Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di euro 40,00.

D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302

Art. 6. Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di €12,00.

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52

Art. 14. Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
5. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.
6. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.

8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, é concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

9. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, é rideterminata in euro 8,00.



SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

I REPARTO

ORARIO DI LAVORO E COMPENSO DELLO
STRAORDINARIO
PER IL PERSONALE MILITARE

DIRETTIVA

**In applicazione della legge 8 agosto 1990, n. 231, D.M. 25 settembre
1990,**

D.I. 10 dicembre 1990, n. 192436, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394,

D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360,

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 e D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163

e D.P.R. 16 aprile 2009, 52.

2002/2003

VARIANTE 4

I

INDICE

ELENCO INDIRIZZI	pag. III
REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI	pag. IV
ATTO DI APPROVAZIONE	pag. V
GLOSSARIO	pag. VI
DIRETTIVA:	
- RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 1
- SCOPO	pag. 1
- PREMESSA	pag. 1
- ORARIO DELLE ATTIVITÀ.....	pag. 3
- RECUPERO COMPENSATIVO	pag. 4
- COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.....	pag. 5
- COMPENSI E RECUPERI COMPENSATIVI PER I SERVIZI ARMATI E NON, EFFETTUATI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO	pag. 7
- LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE MILITARE PRESSO GLI ENTI NATO IN ITALIA	pag. 8
- CERTIFICAZIONI	pag. 9
ELENCO ALLEGATI:	
AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI ORARI	allegato 1
REGISTRO DELLE PRESENZE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE	allegato 2
REGISTRO DELLE PRESENZE PER IL PERSONALE DIRIGENTE	allegato 3
STATINO INDIVIDUALE RIEPILOGATIVO MENSILE	allegato 4
STATINO RIEPILOGATIVO PER L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.....	allegato 5
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO	allegato 6
ESTRATTO D.P.R. 10 APRILE 1987, N.150 (ART. 5)	allegato 7
ESTRATTO L.8 AGOSTO 1990, N.231 (ART. 10)	allegato 8
D.M. 25 SETTEMBRE 1990	allegato 9
D.M. 4 DICEMBRE 1990	allegato 10
D.I. 10 DICEMBRE 1990 E D.I. 24 DICEMBRE 1999.....	allegato 11
ESTRATTO D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 (ART. 60)	allegato 12
ESTRATTO D.P.R. 31 LUGLIO 1995, N. 394 (ART. 10)	allegato 13
ESTRATTO D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255 (ART. 10)	allegato 14
ESTRATTO D.P.R. 13 GIUGNO 2002, N. 163 (ART. 11)	allegato 15
ESTRATTO D.P.R. 16 APRILE 2009, N. 52 (ART. 13 E 14)	allegato 16

REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI

<p>Variante n. 1 - foglio prot. n. 001521/140 del 26 maggio 2005 pagine sostituite: 4 e 8.</p>
<p>Variante n. 2 foglio prot. n. 002518/140 del 14 settembre 2005 pagine sostituite: II, 1, 5, 10 ed Allegato 1; aggiunto all'Allegato 11 il D.I. del 17 marzo 2005.</p>
<p>Variante n. 3 foglio prot. n. M_D GSGDNA 0007258 del 25 marzo 2009. pagine sostituite: 5 ed Allegato 5.</p>
<p>Variante n. 4 pagine sostituite: I, II, IV, 1, 3, 4, 7.</p>

DIRETTIVA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Regolamento di disciplina Militare (D.P.R. 18 luglio 1978, n. 545).
- b) D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150;
- c) Stanag 6005;
- d) Legge 8 agosto 1990, n. 231;
- e) Circolare 249137/02/07382 del 23.8.1990 di Segredifesa;
- f) D.M. 25 settembre 1990;
- g) D.M. 4 dicembre 1990;
- h) D.l. 10 dicembre 1990, n. 192436, come modificato dal D.l. 24 dicembre 1999, n. 198192;
- i) Circolare 295451/02/14793 del 25.2.1992 di Segredifesa;
- l) D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
- m) D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394;
- n) D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360;
- o) D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255;
- p) D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163;
- q) **D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.**

SCOPO

La presente direttiva ha lo scopo di disciplinare:

- l'orario delle attività giornaliere che il personale militare è tenuto a rispettare, a norma dell'art. 44 del R.D.M.;
- la rilevazione delle presenze e le ore eccedenti/carenti l'orario di servizio;
- i recuperi compensativi;
- il compenso per lavoro straordinario;
- il compenso per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, la reperibilità e le turnazioni;
- la certificazione per la rilevazione delle presenze e per la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario;
- il lavoro straordinario presso gli Enti NATO in Italia.

PREMESSA

a. Le leggi in vigore:

- fissano la durata dell'orario di lavoro settimanale valido, in condizioni normali, per tutto il personale militare;
- prevedono, nel quadro della totale disponibilità al servizio, la possibilità di prestazioni di lavoro straordinario sia per particolari esigenze operative ed addestrative di unità e reparti, sia per particolari situazioni e specifici impegni;
- prescrivono che i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate;
- stabiliscono che le ore eccedenti quelle previste siano retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti (D.I. 10 dicembre 1990, n. 192436, come modificato dal D.I. 24 dicembre 1999, n. 198192).

I. ORARIO DELLE ATTIVITÀ

Sulla base di quanto sancito dal D.M. 25 settembre 1990, dal D.P.R. n. 394/95, dal D.P.R. n. 255/99, dal D.P.R. 163/02, dal D.P.R. 52/09 e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali dei diversi settori di impiego, l'orario di servizio per il personale militare è fissato come segue:

- dal Lunedì al Giovedì: 08.00 - 16.30, prevedendo un intervallo di 30' per la consumazione del pasto;
- Venerdì: 08.00 – 12.00. In tale giorno si situa di norma il pomeriggio libero programmato di cui al D.M. 25 settembre 1990;
- il venerdì pomeriggio (12.00 - 16.30) e il Sabato mattina (08.00 - 14.00) può essere assicurata una presenza ridotta quale "nucleo di risposta" per eventuali impreviste esigenze.

Ai fini del conteggio delle ore settimanali svolte, le giornate di assenza giustificate sono computate nella quantità di ore previste dall'orario giornaliero.

Deroghe al suddetto orario saranno stabilite con disposizioni particolari a cura degli Stati Maggiori, per gli Enti dell'Area Tecnico-Operativa (Centrali Territoriali e Periferici) e di SEGREDIFESA, per gli Enti dell'Area Tecnico-Amministrativa (UU.CC., DD.GG. ed Enti dipendenti).

In applicazione dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. 255/99, i titolari dei Comandi/Enti, sentita l'Autorità sovraordinata, possono articolare l'orario settimanale di lavoro di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, posticipando fino al massimo di un'ora l'inizio ed il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

Fermo restando eventuali ulteriori specifiche prescrizioni in materia, a norma delle Circolari di SEGREDIFESA n. 249137/02/07382 del 23.8.1990 e n. 295451/02/14793 del 25.2.1992 il trattamento alimentare gratuito è strettamente subordinato all'effettivo protrarsi dell'orario di servizio (al netto, quindi, dell'intervallo di 30 minuti per consumazione del pasto previsto dal D.M. 25.9.1990) per almeno n. 1 ora oltre le 14.00, per il pasto meridiano, ed oltre le ore 19.00 per il pasto serale.

2. RECUPERO COMPENSATIVO

- a. Nel rispetto dell'obbligo di soddisfare l'intera prestazione giornaliera e settimanale, il personale:
- può "recuperare" durante lo stesso mese le ore di effettiva attività lavorativa eccedenti l'orario di lavoro previsto in condizioni normali (36 ore settimanali);
 - deve "rendere" le ore lavorate in meno per permessi brevi, concessi per motivi privati, o per ritardi sull'orario di inizio attività anche se imputabili a mezzi di trasporto militari eventualmente utilizzati;

I recuperi devono essere:

- disposti dal Comandante di Corpo;
 - effettuati nelle giornate lavorative (escludendo, quindi, le giornate festive e, per quegli Enti che hanno l'orario settimanale articolato su 5 giorni lavorativi, il sabato) tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del personale interessato;
 - individuati da apposite annotazioni sul REGISTRO DELLE PRESENZE e sullo STATINO INDIVIDUALE RIEPILOGATIVO MENSILE descritti più avanti.
- b. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio. Il giorno libero dal servizio corrisponde ad 8 ore di recupero, fatto salvo il caso in cui per il giorno in questione sia prevista una diversa durata dell'orario di servizio.
- c. Le attività fuori sede che danno luogo alla corresponsione dell'indennità di missione (ovvero di marcia o di ordine pubblico), qualora eccedenti le ore settimanali previste comportano compensi per lavoro straordinario o recuperi compensativi previsti per le attività in sede. Al fine del calcolo delle eccedenze, devono essere conteggiate le sole ore di lavoro/servizio. Sono pertanto esclusi i tempi di pernottamento, permanenza libera fuori sede, viaggio per il/dal luogo di missione, eccezione fatta per coloro che durante il medesimo svolgono attività lavorativa vera e propria (autisti ecc.) e nel caso in cui le ore di viaggio coincidano in tutto o in parte con l'orario di lavoro. Si precisa che – ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 163/02 – per il personale inviato in servizio fuori sede ed impiegato oltre la durata del turno giornaliero, le ore di viaggio sono computabili soltanto e limitatamente al fine del completamento dell'orario ordinario giornaliero nonché per l'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
- d. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.

3. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

- a. Qualora le prestazioni straordinarie non siano state recuperate, a richiesta dell'interessato, il Comandante di Corpo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, ne può disporre il pagamento **entro il termine del 31 dicembre** dell'E.F. cui le attività sono state effettuate, inviando lo statino riepilogativo (allegato 5) agli Enti Amministrativi di cui alla successiva lettera d..
Al riguardo, la facoltà di autorizzare il pagamento delle ore di straordinario e di concedere i recuperi risale al Comandante di Corpo.
- b. I limiti orari individuali annuali retribuibili con il compenso per lavoro straordinario, di cui all'art. 10 della Legge 8 agosto 1990, n. 231, sono fissati nel D.I. 10 dicembre 1990, n. 192436 come modificato dal D.I. 24 dicembre 1999, n. 198192 e dal D.I. 17 marzo 2005 e, precisamente:
- 300 ore per il personale dei gradi direttivi e non direttivi, nonché per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;
 - 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali titolare di posizione organicamente prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione.
- c. Per coloro che hanno raggiunto i citati tetti massimi previsti, in presenza di impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le Autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo Ufficio e rivestono un grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo motivato riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei predetti monti-ore fino ad un massimo del:
- 70% per il personale riferito alle 300 ore;
 - 20% per il personale riferito alle 450 ore.
- d. I fondi necessari per corrispondere il compenso per lavoro straordinario sono allocati presso gli stessi Enti Amministrativi che provvedono già al pagamento degli stipendi. Detti Enti, nell'ambito delle disponibilità finanziarie concesse, corrispondono al personale avente diritto gli importi in questione, mensilmente, sulla base delle autorizzazioni/segnalazioni che pervengono dai Comandanti di Corpo, compatibilmente con i tempi necessari alla raccolta ed all'elaborazione dati.
Si precisa che l'allocazione dei fondi per gli Enti Interforze viene effettuata per singola F.A. a cura degli Enti Programmatori (SMD e SGD); pertanto, i Comandanti di Corpo possono disporre l'effettuazione di ore di straordinario retribuite solo nei limiti finanziari fissati per ciascuna F.A.

4. COMPENSI E RECUPERI COMPENSATIVI PER I SERVIZI ARMATI E NON, EFFETTUATI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO.

- a. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.

In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in 5 giorni il sabato è considerato non lavorativo.

Il recupero delle festività o della giornata non lavorativa compete a chi inizia il servizio in tali giornate.

- b. Per ragioni di servizio il Comandante di Corpo può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno 12 ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di 6 giornate feriali e 2 festive nel mese. Il compenso per le ore trascorse in reperibilità, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 25 settembre 1990 è pari ad un dodicesimo delle predette ore.

- c. Al personale impiegato nelle turnazioni di cui all'art. 3 del D.M. 25.9.1990, se ulteriormente impiegato in attività diversa o nel caso in cui il turno venga effettuato, per causa di forza maggiore, con un numero di operatori inferiore a 5, le ore eccedenti l'orario autocompensante di 33,6 ore settimanali, qualora non recuperate, sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario secondo le modalità previste dagli artt. 4, 5 e 6 del citato D.M. nonché con le maggiorazioni di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150.

Analogamente, in caso di turnazioni con un numero di operatori superiori a 5, essi devono rendere la differenza tra le ore di servizio, svolte in turnazione su base settimanale, e l'orario autocompensante (33,6).

Gli Enti che pianificano i servizi devono provvedere ad inviare la certificazione dell'avvenuta effettuazione dei Compensi/Recuperi agli Enti presso i quali il personale interessato viene impiegato.

- d. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non rientrante nella categoria dei turnisti di cui al predetto art. 3 del D.M. 25.9.1990, si applica l'orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, nelle settimane in cui detto personale viene impegnato.
- e. Al personale impegnato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le 4 settimane successive.

ALLEGATO O**MISURE ORARIE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO**

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008		FERIALE	FESTIVO O NOTTURNO	NOTTURNO/ FESTIVO
GRADI	PARAMETRI	Euro	Euro	euro
Tenente Colonnello	150,00	15,18	17,17	19,81
Maggiore	150,00	15,18	17,17	19,81
Capitano	144,50	14,63	16,53	19,08
Tenente	139,00	14,07	15,90	18,35
Sottotenente	133,25	13,49	15,25	17,59
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	14,07	15,90	18,35
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	13,71	15,51	17,89
1° Maresciallo	133,00	13,46	15,22	17,56
Maresciallo Capo	128,00	12,96	14,65	16,90
Maresciallo Ordinario	124,00	12,55	14,18	16,37
Maresciallo	120,75	12,23	13,82	15,94
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	12,40	14,02	16,17
Sergente Maggiore Capo	120,25	12,17	13,76	15,87
Sergente Maggiore	116,25	11,77	13,30	15,35
Sergente	112,25	11,36	12,85	14,82
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	11,49	12,98	14,99
Caporal Maggiore Capo scelto	111,50	11,29	12,76	14,72
Caporal Maggiore Capo	108,00	10,93	12,36	14,26
Caporal Maggiore scelto	104,50	10,57	11,96	13,80
1° Caporal Maggiore	101,25	10,25	11,59	13,37

ALLEGATO X

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA		
GRADO	FASCIA	IMPORTI GIORNALIERI (a decorrere dal 1° gennaio 2009)
1° Cle. Magg. Cle. Magg. Scelto Cle. Magg. Capo Cle. Magg. Capo Scelto	I	40,00
Sergente Sergente Magg. Serg. Magg. Capo Mar. Mar. Ordinario Mar. Capo	II	43,00
Primo Maresciallo S. Tenente Tenente Capitano	III	46,00
Maggiore Ten. Col.	IV	51,00

Nota: A decorrere dal 1° gennaio 2008, il citato compenso può essere attribuito anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale (art. 9, comma 4, D.P.R. n. 171/2007) e, per estensione, ai VFB con più di dodici mesi di servizio (art. 15, comma 1, D. Lgs. n. 215/2001), in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore.

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO			
GRADO	FASCIA	lunedì-venerdì	sabato-domenica e festivi
1° Cle. Magg. Cle. Magg. Scelto Cle. Magg. Capo Cle. Magg. Capo Scelto	I	62,00	124,00
Sergente Sergente Magg. Serg. Magg. Capo Mar. Mar. Ordinario Mar. Capo	II	66,00	131,00
Primo Maresciallo S. Tenente Tenente Capitano	III	72,00	143,00
Maggiore Ten. Col.	IV	85,00	165,00

Nota: A decorrere dal 1° gennaio 2008, il citato compenso può essere attribuito anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale (art. 9, comma 4, D.P.R. n. 171/2007) e, per estensione, ai VFB con più di dodici mesi di servizio (art. 15, comma 1, D. Lgs. n. 215/2001), in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore.

D.P.R. 13 giugno 2002, n.163 (come modificato dal D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52)

Art. 9. Compensi forfettari di guardia e di impiego.

1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
10. Dal 1 gennaio 2003 è abrogato l'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171

Art. 9. Compenso forfettario di impiego e di guardia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E D'IMPIEGO

SCHEMA DI RILEVAMENTO DATI CONSUNTIVI PER CONCORSI FORNITI A TITOLO ONEROSO

ANNO _____

ATTIVITA'	Fascia I			Fascia II			Fascia III			Fascia IV		
	n.ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n.ore recuperate (2)	n.ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n.ore recuperate (2)	n.ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n.ore recuperate (2)	n.ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n.ore recuperate (2)
Compenso forfettario di guardia												
Compenso forfettario d'impiego			/			/			/			/
Totali												

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	ESIGENZA	PERIODO	n.ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209 e 1214)	n.ore recuperate (2)	NOTE (3)
Totali						

Nota (1) : con riferimento al compenso forfettario di impiego, il dato si riferisce alle ore effettuate oltre l'orario di lavoro forfettariamente retribuite con il compenso in parola.

Nota (2) : nell'ambito dei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, il dato si riferisce ai recuperi effettuati (compresi anche i recuperi della festività/giornata non lavorativa e di riposo psicofisico).

Nota (3) : Indicare gli estremi della richiesta dell'Amministrazione richiedente.

**COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E D'IMPIEGO
 SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI CONSUNTIVI ESIGENZE DI F.A.**

ANNO _____

ATTIVITA'	Fascia I			Fascia II			Fascia III			Fascia IV		
	n.ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n.ore recuperate (2)	n.ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n.ore recuperate (2)	n.ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n.ore recuperate (2)	n.ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n.ore recuperate (2)
Compenso forfettario di guardia												
Compenso forfettario d'impiego			/			/			/			/
Totali												

Nota (1) : con riferimento al compenso forfettario di impiego, il dato si riferisce alle ore effettuate oltre l'orario di lavoro forfettariamente retribuite con il compenso in parola.
 Nota (2) : nell'ambito dei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, il dato si riferisce ai recuperi effettuati (compresi anche i recuperi della festività/giornata non lavorativa e di riposo psicofisico).